



Sentenza n. 45 /2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Giudice Marcello Iacubino,
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio iscritto al n. **35497/PC** del registro di segreteria, sul ricorso presentato
ad istanza di:

XX (XX), XX (XX), XX (XX), rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Fortunato
(pec: vincenzofortunato@ordineavvocatiroma.org), presso il medesimo elettivamente
domiciliato in Roma (00187), via Santa Maria in Via, 12;

contro:

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale
rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla Via Ciriaco De Mita n. 21, rappresentato
e difeso dall'Avv. Ilaria De Leonardis (avv.ilaria.deleonardis@postacertinps.gov.it),
elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale INPS in Bari alla Via
Putignani n. 108;

- Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei
Ministri p.t., con sede legale in Roma (00187), Palazzo Chigi, Piazza Colonna 370,
Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del l.r.pt., con sede legale in Roma

(00187), Via XX Settembre, 97,

rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, Bari, via Melo, 97

(ads_ba@mailcert.avvocaturastato.it).

Oggetto: rideterminazione trattamento pensionistico.

Nessuno comparso alla pubblica udienza del 07.03.2024, con l'assistenza del Segretario di udienza dott.ssa Caterina Di Palma, come da verbale.

Visti gli atti del giudizio in epigrafe;

Richiamata la propria precedente ordinanza a verbale del 18.11.2020 di sospensione del giudizio;

Vista l'intervenuta sentenza della Corte costituzionale n. 234/2020;

Considerato:

- l'omessa riassunzione della causa entro il prescritto termine con conseguente estinzione del processo ai sensi dell'art. 111, comma 1, c.g.c.;
- che, ai sensi del successivo comma 4, "l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con sentenza";
- le spese legali restano a carico delle parti che le hanno sostenute, giusta l'art. 111, comma 8 c.g.c.

P.Q.M.

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso in epigrafe, dichiara l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

Spese del giudizio a carico delle parti che le hanno sostenute.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 7 marzo 2024.

Il Giudice

F.to digitalmente Cons. Marcello Iacubino

Depositata in Segreteria il 11/03/2024

L'Assistente Amministrativo

F.to digitalmente Dott.ssa Caterina Di Palma